

## **NUOVE MODALITA' DI CALCOLO DELL'ISC – MODIFICHE ALLA NOTA METODOLOGICA**

Con la deliberazione del 1 aprile 2015 la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) ha stabilito di innovare integralmente la Nota metodologica dell'Indicatore Sintetico dei Costi di cui alla Deliberazione Covip del 31 ottobre 2006 recante "*Adozione degli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa*".

Con propria circolare n. 158 del 9 gennaio 2015, a seguito dell'entrata in vigore della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2014), la COVIP aveva fornito alcune indicazioni in merito al regime fiscale da attribuire ai rendimenti delle forme pensionistiche complementari. In questo contesto venivano chiarite le nuove modalità di determinazione del valore della quota di fine anno 2014 ed il conseguente aggiornamento delle note informative, rinviando alle successive comunicazioni il chiarimento di alcune operatività legate all'aumento della tassazione introdotto con la Legge di stabilità. Tali chiarimenti sono giunti con la circolare **Covip n. 1389 del 6 marzo 2015** (la quale trattava alcune problematiche relative all'introduzione delle nuove modalità di calcolo dell'Indicatore Sintetico dei Costi (ISC)), ed ora anche con la **Deliberazione Covip del 1 aprile 2015**.

Come è noto, l'ISC è un indicatore di costo calcolato per favorire la comparabilità immediata tra le forme stesse (Deliberazione COVIP del 31 ottobre 2006); ciò con una metodologia standard per tutte le forme di previdenza complementare al fine di fornire una rappresentazione immediata dell'incidenza dei costi durante la fase di accumulo.

L'ISC rappresenta una stima calcolata assumendo l'ipotesi di un versamento costante di 2.500 euro annui ed un tasso di rendimento lordo, pari al 4%<sup>1</sup>. La costruzione metodologica di calcolo presuppone quindi una ipotesi di sostanziale stabilità della tassazione dei rendimenti. Al fine di neutralizzare l'Indicatore Sintetico dei Costo da tali effetti, e per evitare situazioni analoghe che possano venire a determinarsi in futuro, la Commissione di Vigilanza ha ritenuto opportuno eliminare dal calcolo dell'ISC la tassazione sui rendimenti e apportare tali conseguenti modifiche anche alla Nota metodologica.

---

<sup>1</sup> Si rammenta che rientrano nel calcolo dell'Indicatore Sintetico dei Costi i costi di iscrizione, le spese annuali (sia in misura fissa che in maniera percentuale in relazione ai versamenti), le commissioni in percentuale sul patrimonio investito, gli oneri fiscali legati ai rendimenti annuali ed i costi legati al trasferimento della posizione individuale. In particolare, l'ISC è dato dalla differenza tra il tasso interno di rendimento calcolato al netto del prelievo fiscale e il tasso interno di rendimento (TIR), al netto del prelievo fiscale.

L'indicazione secondo la quale i fondi pensione avrebbero dovuto provvedere a rideterminare, già in sede di aggiornamento della Nota Informativa, l'Indicatore Sintetico dei Costi [sulla base di rendimenti al lordo del prelievo fiscale (quindi ponendo l'aliquota fiscale pari a zero)] e di conseguenza modificare la Nota Metodologica è ora stabilita dalla citata deliberazione del 1 aprile 2015.

Si rammenta che, pur se i contenuti della deliberazione del 1 aprile (con allegata la Nota metodologica aggiornata che sostituisce quella introdotta nell'ottobre del 2006) sono stati anticipati - di fatto - dalla Circolare n. 1389 del 6 marzo 2015, la predetta deliberazione entrerà in vigore solo a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

**Luca Laurini**

**Giuseppe Cerati**

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Presidente e Amministratore Delegato di Parametrica Pension Fund

**Con la collaborazione di Stefano Colao**